



19341/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

cm

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI
DIMISSIONI
RAPPORTO
PRIVATO

Ca 09/05/2018 - CC

R.G.N. 4157/2017

Ron 19341

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4157-2017 proposto da:

(omissis) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

- *ricorrente* -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1533/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/08/2016;

[Handwritten signature]

*4858
18*



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENNA.

RILEVATO

che con sentenza del 17 maggio- 1 agosto 2016 numero 1533 la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello proposto dalla società (omissis) (omissis) Srl avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto la domanda di (omissis) per la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole durante il periodo di gravidanza;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con il quale la società eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, eccezione fondata sulla assenza della lavoratrice all'incontro fissato presso la Direzione Provinciale del lavoro di Foggia;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società (omissis) (omissis) Srl, articolato in un unico motivo, al quale ha opposto difese (omissis) con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis codice di procedura civile

CONSIDERATO

che con l'unico motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 comma uno comma uno numero 5 codice di procedura civile— omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 decreto legislativo numero 80/1998, impugnando il capo della sentenza che respingeva il motivo di appello con il quale si chiedeva dichiararsi la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Ha dedotto che la statuizione della Corte territoriale era sorretta da motivazione apparente, perplessa ed affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto da un lato si riconosceva che la lavoratrice non aveva presenziato all'incontro fissato per il tentativo di conciliazione, dall'altro si riteneva infondato l'appello



sull'erroneo assunto che fosse sufficiente ai fini della procedibilità della domanda la mera proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione; il vizio della motivazione si tramutava in violazione di legge, in quanto attinente all'esistenza stessa della motivazione;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che quanto alla denunciata anomalia motivazionale non risulta alcuna incomprendibilità dell'iter argomentativo della sentenza che, con ragionamento lineare, ha ritenuto sufficiente ad assolvere l'adempimento di cui all'articolo 412 bis cod.proc.civ., norma vigente ed applicabile alla data di introduzione dell'attuale giudizio, la mera presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione e non anche la comparizione della parte istante all'incontro fissato dinanzi alla Commissione di Conciliazione.

In ogni caso appare dirimente il rilievo che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav. 14 ottobre 2009 nr. 21797; 19.7.2004 nr. 13394; 22 giugno 2004 nr. 11629) cui in questa sede si intende assicurare continuità, la questione della procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'articolo 443, comma due cod.proc.civ., solo nella prima udienza di discussione; con la conseguenza che ove la improcedibilità della azione — ancorchè ritualmente eccepita dal convenuto in memoria difensiva — non venga rilevata dal giudice entro tale termine la azione giudiziaria prosegue e la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio, in ossequio al principio del giusto processo di cui agli articoli 24 e 111 Cost.

che, pertanto, la sentenza impugnata appare nella statuizione conforme al diritto e deve essere corretta nella motivazione, in applicazione del principio di diritto qui ribadito, ai sensi dell'articolo 384 ultimo comma, cod.proc.civ.

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal line.



228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario

Off. Dip. PRIMA